



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ NEL CASO DI ENTI IN CONDIZIONI DI DISSESTO FINANZIARIO - RICONOSCIMENTO IN CAPO ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE OVVERO AL COMUNE DELLA COMPETENZA AL RIMBORSO DELLE QUOTE CAPITALI E INTERESSI RELATIVE AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 222 TUEL CONTRATTE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

DELIBERAZIONE N. 8/SEZAUT/2022/INPR



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 8/SEZAUT/2022/QMIG

Adunanza del 27 giugno 2022

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Francesco PETRONIO, Fabio VIOLA, Maria Teresa POLITO, Marco PIERONI, Roberto BENEDETTI, Lucilla VALENTE, Stefano SIRAGUSA, Maria Annunziata RUCIRETA, Sonia MARTELLI, Antonio MEZZERA, Anna Luisa CARRA, Rossella SCERBO, Maria Elisabetta LOCCI, Vincenzo PALOMBA, Enrico TORRI, Massimo GAGLIARDI, Maria Teresa POLVERINO, Emanuela PESEL, Giuseppe TAGLIAMONTE;
Consiglieri	Rinieri FERONE, Paolo PELUFFO, Susanna LOI, Stefania FUSARO, Dario PROVVIDERA, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Francesco BELSANTI, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Filippo IZZO, Fabrizio GENTILE;
Primi Referendari	Alessandra CUCUZZA;
Referendari	Anna Laura LEONI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Vista la nota del Segretario generale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, acquisita con protocollo n. 788 del 31 maggio 2022, con la quale è stata posta una richiesta di parere, ai sensi del richiamato art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito alla competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti in condizioni di dissesto finanziario;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 8 del 16 giugno 2022, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame della predetta richiesta di parere ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata deferita alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla richiesta di parere presentata dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 835 del 21 giugno 2022 di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 836 del 21 giugno 2022, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Cons. Rinieri Ferone;

PREMESSO

1. Per introdurre l'analisi delle questioni poste è necessario riportare una succinta rassegna delle norme che stabiliscono la linea di demarcazione tra le competenze dell'Organo straordinario di liquidazione (d'ora in poi OSL) e quelle dell'ente. La Sezione è, quindi, chiamata a pronunciarsi in ordine alla perimetrazione delle competenze dell'OSL circa le modalità di gestione dei debiti da anticipazione di liquidità in un ente dissestato ed in particolare, sulla questione della competenza al rimborso dell'anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in poi CDP) 2013-2015, se cioè essa competa all'OSL, utilizzando le risorse della massa attiva, o all'ente, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

La questione involge, in particolare, la corretta esegesi della normativa recata dal testo unico degli enti locali in tema di dissesto finanziario e, segnatamente, dell'art. 254 che disciplina, nel dettaglio, la procedura per la formazione e la rilevazione della massa passiva. Disposizione questa appena ricordata, che ha formato oggetto anche di un intervento normativo di natura interpretativa (art. 5, co. 2, d.l. 29 marzo 2004, n. 80), diretto, per l'appunto, a perimetrare l'ambito di rilevanza dei fatti genetici delle passività da considerare ai fini della redazione del piano di rilevazione della massa passiva, considerando sia la natura del debito (art. 254, co. 3), sia le circostanze temporali di maturazione degli stessi: ("tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato..."). Tuttavia, l'intervento normativo interpretativo operato con l'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, volto ad individuare - in base agli ordinari canoni ermeneutici - un discrimine tra le interpretazioni possibili della normativa che codifica le reciproche competenze della gestione ordinaria e dell'OSL, non è stato sufficiente a dirimere la discordanza delle tesi a confronto. Di queste si dà conto qui di seguito, non senza aver prima ricordato che la disposizione in argomento è già stata oggetto - sia pur sotto diverso profilo ricostruttivo - di una pronuncia di questa Sezione delle autonomie (cfr. deliberazione n. 21/2020) che, nell'occasione, ha evidenziato come «*le vigenti disposizioni del TUEL in tema di dissesto, e segnatamente l'art. 254, riproducano le omologhe disposizioni del decreto legislativo n. 77/1995 come modificate per effetto della successive novelle*» e come, anche in ragione delle successive novelle, si sia progressivamente delineato un microsistema *extra ordinem* al quale vanno ricondotte le disposizioni che regolano, nel dettaglio, l'intera attività dell'OSL ed al quale va riconosciuto una propria organicità improntata al principio della *par condicio creditorum* ed alla tutela della concorsualità. Si tratta di una speciale prospettiva nella quale va inquadrata l'attività esegetica di queste disposizioni che, come si vedrà più avanti con riferimento ai contenuti nell'art. 255 TUEL, supporta un metodo flessibile nell'individuazione della *ratio legis*, utile a consentire, quando necessario, il raffronto tra istituti giuridici disciplinati nell'ordinamento degli enti locali con quelli che nell'ambito del diritto comune regolano interessi e situazioni apparentemente comparabili.

2. Sull'argomento in esame la giurisprudenza contabile ha raggiunto un livello di consolidamento rimesso recentemente in discussione, da cui la necessità della presente pronuncia.

Ripercorrendo l'*iter* della giurisprudenza rilevante ai fini della soluzione della questione di massima, va ricordato che le pronunce già rese hanno dovuto dare soluzione, nelle rispettive sedi nomofilattiche, al problema interpretativo derivante da due orientamenti contrapposti: uno formalista che, nell'interpretazione del succitato art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, privilegiava il dato contabile, vale a dire il momento in cui la posta passiva derivante dal fatto o atto gestionale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, aveva avuto una manifestazione contabile; il secondo, sostanziale, che attribuiva, invece, rilievo al fatto/atto generatore dell'obbligazione a prescindere dalla manifestazione contabile, con la conseguenza di attrarre nella competenza dell'OSL anche quelle passività insorte in epoca successiva al dissesto qualora il fatto generatore fosse anteriore.

In tale contesto - ed in continuità con le coordinate già rese - giova premettere che la norma da interpretare, l'art. 254 del TUEL - ha lo scopo di attrarre alla gestione straordinaria atti e fatti che si verificano a cavallo delle due gestioni, allo scopo di raccogliere tutte le pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato.

Si osserva, altresì, che la nozione di “debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”, di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 - di interpretazione autentica degli artt. 252, comma 4 e 254, comma 3, del TUEL - deve essere letta in chiave sistematica e tenendo in considerazione le ragioni giustificatrici della speciale previsione di "isolare" gli effetti economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale. Infatti, la procedura è volta al risanamento dell'ente ed è finalizzata ad evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare, senza limiti, i loro effetti negativi sui bilanci successivi, con un approccio sostanzialistico che guardi soprattutto all'atto o fatto di gestione (la scelta amministrativa di affrontare un'opera pubblica, ad es.), e non al dato formale della qualificazione dei conseguenti debiti in termini di esigibilità, certezza e liquidità.

È, quindi, evidente che si tratta di fatti o atti che provengono dalla gestione precedente al dissesto, ma che non si siano conclusi nel passato, altrimenti la norma sarebbe stata inutile: essi, infatti, proiettano effetti su esercizi futuri, nei quali opera la gestione di liquidazione.

3. Nelle specifiche pronunce rese dalla Corte dei conti emergono diverse opzioni interpretative; infatti, come già accennato, si sono manifestati, nel tempo, diversi orientamenti nelle soluzioni adottate dalle Sezioni regionali di controllo.

Nello specifico, dapprima, è emerso l'orientamento sostanzialista, argomentato dalla Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 134/2017, soluzione ripresa anche dal Ministero dell'Interno che, con la nota n. 5499 del 18 dicembre 2020, ha espresso il parere che la gestione delle anticipazioni di liquidità, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricadono nella competenza dell'OSL, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

Questa stessa Sezione, come già ricordato, con la deliberazione n. 21/2020, sia pure con riferimento ad una diversa fattispecie, ha espresso il principio di diritto, coerente al suddetto orientamento, secondo cui: *«rientrano nella competenza dell'OSL i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi successivamente»*.

Il diverso orientamento che si andava delineando nella concreta applicazione delle disposizioni in esame ha visto un momento di soluzione di continuità con la recente deliberazione n. 32/2022, depositata il 28 febbraio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Calabria, nel fornire riscontro ad un quesito posto da un comune in stato di dissesto, in merito alla competenza al rimborso delle quote capitale e interessi delle anticipazioni di liquidità contratte prima della dichiarazione di dissesto, ha, invece, rinvenuto la competenza dell'ente.

A detta conclusione la deliberazione della Sezione calabrese è pervenuta con riferimento alla fattispecie derogatoria disciplinata dall'ultimo inciso dell'art. 255 del TUEL, a mente del quale: «*non compete all'OSL l'amministrazione delle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 222 del TUEL,*» (Si tratta delle anticipazioni di tesoreria a breve), nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206».

La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha ritenuto ascrivibile alle fattispecie derogatorie di cui all'art. 255, comma 10, TUEL la competenza al rimborso dell'anticipazione di liquidità con la CDP contratta prima della dichiarazione di dissesto.

Per completezza di esposizione, si ritiene opportuno precisare che la suddetta disposizione è stata modificata dall'art. 7, co. 878, lett. b), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), la quale, nell'ampliare gli ambiti sottratti all'OSL, attraverso l'inclusione, altresì, dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e dei mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, conferma, lasciandola invariata, l'ultima parte della statuizione, che interessa la presente pronuncia, laddove recita «*nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206*».

CONSIDERATO

Per dirimere le diverse interpretazioni rese è necessario valutare se l'eccezione ex art. 255, comma 10, TUEL sia conferente al caso in esame. Quindi, è da chiarire se le anticipazioni di liquidità siano riconducibili alla figura dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento contemplati dall'art. 255, comma 10, TUEL. In altri termini occorre verificare se nella figura delle anticipazioni di liquidità ricorrono i due elementi qualificanti per l'applicazione della deroga alla regola della competenza di cui all'art. 254 TUEL: l'esistenza di un debito e che tale debito sia garantito da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL.

In proposito non può non muoversi dal dato testuale dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, secondo il quale le anticipazioni di liquidità sono «*operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio*»; l'acquisizione di tali risorse non costituisce indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione.

È, altresì, utile precisare che le anticipazioni di liquidità si differenziano da quelle di tesoreria, qualificabili come operazioni di breve periodo, che traggono origine da un contratto di apertura di credito nel quale è garantito un affidamento rotativo ordinario. Le anticipazioni di cassa sono attivabili per sopperire a una momentanea carenza di liquidità e si estinguono con i primi introiti, senza necessità di reperire risorse aggiuntive.

Queste particolari connotazioni trovano sintesi, sul piano sostanziale, nella constatazione che le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo *stock* di debiti commerciali dell'ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in

un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie. Quindi, incidendo sulla consistenza della massa passiva, non può essere sottratto all'OSL, pena una palese incoerenza sui meccanismi di recupero del riequilibrio frustrando le finalità della normativa che, secondo la rubrica del d.l. n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A. e per il riequilibrio degli enti territoriali), sono da individuarsi proprio nella funzione di riequilibrio. In sostanza il meccanismo "sblocca debiti", oggetto di specifiche iniziative normative, finalizzate alla ripresa dell'economia con l'immissione di liquidità nel sistema attraverso gli enti territoriali e sostanzialmente, in favore delle imprese titolari di crediti in sofferenza, costituisce anche una potente spinta all'avvio del percorso di risanamento strutturale e di recupero degli equilibri. Una finalità che ritroviamo assorbita nell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato cui provvede l'ente tenendo però conto della ridotta dimensione delle passività pregresse. Appare evidente la sostanziale coesistenzialità tra azione di ripiano dell'OSL e utilizzo delle anticipazioni, che si inseriscono in un'unica prospettiva gestionale.

D'altra parte, come già accennato, l'anticipazione di liquidità è direttamente commisurata all'entità delle passività pregresse maturate ad una precisa data, che trovano copertura nelle poste attive del bilancio certificate nel risultato d'amministrazione, costituendo, nei fatti, una sorta di surrogazione in termini finanziari della molteplicità dei debiti estinti con l'utilizzo delle risorse anticipate. Appare evidente che, nella costruzione delle condizioni di riequilibrio nella fase procedimentale affidata all'OSL, non sarebbe coerente omettere di considerare, ai fini del risanamento, una posta di rilievo qual è quella del pagamento delle rate dell'anticipazione. Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell'equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Infatti, l'estinzione dei debiti scaduti alla data fissata di volta in volta dalla legge, che dispone sulle anticipazioni concedibili, costituisce, in termini finanziari, il primo significativo passo verso il pareggio finanziario e verso la costruzione degli equilibri soprattutto di parte corrente. Non a caso le entrate da anticipazione di liquidità partecipano degli equilibri di parte corrente. In pratica le rate dell'anticipazione, che l'OSL paga, sono la traduzione contabile di una parte significativa dell'indebitamento pregresso, che non può non rientrare nel piano di rilevazione della massa passiva. Diversamente, i pagamenti fatti dall'ente utilizzando le risorse da liquidità e conseguendo l'effetto di una consistente neutralizzazione della causa del deficit, rilevabile nel risultato di amministrazione per la riduzione dei residui passivi (anche se il risultato contabile trova riaggiustamento e rideterminazione definitiva per il computo degli accantonamenti, compreso quello al Fondo anticipazioni di liquidità), non avrebbero nessun peso sul recupero di una gestione *in bonis*. Reimputare all'ente l'obbligo del pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità significa far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l'utilizzo delle anticipazioni.

Nelle anzidette operazioni, la CDP svolge da tramite tra Stato ed enti territoriali, limitandosi, puramente e semplicemente, in forza della convenzione stipulata col Mef, alla gestione (prelevamento e versamento) dell'erogazione delle somme anticipate dallo Stato alle amministrazioni pubbliche territoriali richiedenti e alla riscossione delle rate di rimborso del prestito da versare annualmente agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 6, del d.l. n. 35/2013.

Tanto chiarito sulla natura delle anticipazioni di liquidità e sulla evidente differenza rispetto alle anticipazioni a breve del tesoriere è necessario prendere in esame l'altro aspetto che a mente dell'art. 255 costituirebbe una deroga al criterio generale di riparto della competenza e cioè i debiti assistiti da delegazione di pagamento.

Sul punto è di rilievo esaminare la struttura dei contratti tipo della CDP nel periodo considerato, per vedere se contenessero o meno tale forma di garanzia, non senza precisare prima il profilo sostanziale di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale che caratterizza la delegazione di pagamento. Tale meccanismo negoziale ha la principale funzione di garantire l'esattezza dell'adempimento e non il solo adempimento. Una connotazione che, nell'utilizzo di risorse iscritte in fondi di rotazione o comunque con gestione rotativa, assume particolare rilevanza.

In tale direzione sembrano orientate le disposizioni che hanno regolato il contratto di anticipazione del quale va sottolineata la natura atipica, nel novero degli strumenti negoziali con finalità di provvista. Atipicità che rileva innanzitutto nella causa economica che, nella normale struttura negoziale, riflette esclusivamente un interesse diretto della parte, mentre nel caso delle anticipazioni si intreccia strumentalmente con le finalità perseguite dalle norme. Questo comporta una diversa rilevanza, in punto di garanzia, degli interessi dedotti in negozio.

Infatti, l'art. 5 (Garanzia) del primo contratto tipo di anticipazione allegato alla convenzione tra Mef e CDP, prevedeva che l'Ente si impegnasse «a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del TUEL». Inoltre, l'Ente deve dare atto che, «in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento, alla data di pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattenere le relative somme con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013». Dunque, la norma autorizza l'Agenzia delle Entrate a trattenere le rate non pagate direttamente sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24. In questa speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) consiste la vera garanzia di realizzazione del credito, che risulta molto più incisiva rispetto ad una qualunque forma di garanzia da far valere attraverso le rispettive azioni esecutive e tutto ciò perché la diretta apprensione delle risorse comporta l'immediata

realizzazione del credito. Tale forma di garanzia supera di gran lunga, in termini di efficacia, quella che l'art. 206 permette di attivare con la delegazione di pagamento. Infatti, il comma 2 della predetta disposizione prevede che l'atto di delega è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo. Non appare revocabile in dubbio, innanzitutto, che sul piano sostanziale la regola speciale della diretta aggressione delle spettanze comunali da parte del Mef assorba ogni forma di garanzia preordinata alla realizzazione del credito, atteggiandosi, nei fatti, ad un'esecuzione in forma specifica che copre ogni rischio di inadempienza; quindi, è *in re ipsa* che la norma, nel menzionare questo istituto, non possa aver voluto riferirsi alla fattispecie delle anticipazioni di liquidità, in generale, pena una evidente incongruenza sul piano logico e, soprattutto, di una inutile sovrapposizione di strumenti giuridici con identiche finalità.

Nei successivi contratti di anticipazione è stata ripetuta la suddetta formula di garanzia (art. 8), includendo anche l'obbligo di contabilizzazione del rimborso dell'anticipazione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Solo in un caso, e precisamente per le anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, è stato previsto il rilascio della delegazione di pagamento ex art. 206 del TUEL; si tratta delle cd anticipazioni brevi disciplinate dall'art. 1, commi 849 e seguenti, della legge n. 145/2018 e dall'art. 1, comma 556, della legge n. 160/2019. Si è in presenza, in sostanza, di un'apertura di credito ordinaria, che esauriva i suoi effetti nello stesso anno di concessione (2019 e 2020). Meccanismo rivelatosi non efficace, attesa la particolare brevità dello spazio di utilizzazione delle risorse e della restituzione delle stesse che vanificava l'effetto tipico delle anticipazioni di liquidità, che è quello di promuovere un riallineamento tra cassa e competenza.

In conclusione, la predicata eccezione contenuta nell'art. 255, comma 10, TUEL non trova applicazione per le anticipazioni di liquidità, ex d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, in quanto mancano i due elementi tipici rilevabili dalla disposizione, e cioè la natura di debito e l'elemento di specificazione della particolare garanzia della delegazione di pagamento pubblicistico.

Per quanto precisato innanzi, il debito verso il Mef (in realtà e non verso la CDP) contratto dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, è attratto nella massa passiva del dissesto e rientra nella competenza dell'OSL la cui gestione, però, è caratterizzata da un carattere temporaneo e straordinario che cessa con l'approvazione del rendiconto di gestione previsto al comma 11 dell'articolo 256 del TUEL.

Al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis* e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze, la prima è che l'anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e

andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile rimosse tramite modello F24. In questa prospettiva temporale, l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla richiesta di parere posta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, enuncia il seguente principio di diritto:

«La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell'OSL di cui all'art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell'art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo».

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si conformeranno al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 27 giugno 2022.

Il Relatore
Rinieri FERONE
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria l'8 luglio 2022

Il Dirigente
Gino GALLI
(firmato digitalmente)

